

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ
DI TRASPORTO ASSEGNABILE SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2002**

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **l’Autorità** è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza destinabile agli scambi di energia elettrica tra uno o più Paesi confinanti e l’Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Paesi confinanti, ad una determinata direzione di scambio e ad un predefinito orizzonte temporale;
- **frontiera elettrica** è l’insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti a Paesi confinanti;
- **frontiera nord-ovest** è la frontiera elettrica con la Francia e la Svizzera;
- **frontiera nord-est** è la frontiera elettrica con l’Austria e la Slovenia;
- **Gestore della rete** è il soggetto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;
- **allegato A alla deliberazione n. 301/01** è l’allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01;
- **regolamento interrompibili** è il documento “Avviso per l’assegnazione della capacità di trasporto sull’interconnessione per interrompibili per gli anni 2002, 2003 e 2004”, pubblicato dal Gestore della rete in data 12 dicembre 2001;
- **regolamento NW** è il documento “Avviso per l’assegnazione della capacità di trasporto sull’interconnessione su base annuale relativo alla frontiera nord-ovest per l’anno 2002”, pubblicato dal Gestore della rete in data 17 dicembre 2001;
- **regolamento NE** è il documento “Avviso per l’assegnazione della capacità di trasporto sull’interconnessione su base annuale relativo alla frontiera nord-est per l’anno 2002”, pubblicato dal Gestore della rete in data 17 dicembre 2001;

Articolo 2

Approvazione del regolamento interrompibili, del regolamento NW e del regolamento NE

- 2.1 È approvato il regolamento interrompibili, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato I).
- 2.2 Sono approvati il regolamento NW e il regolamento NE, allegati al presente provvedimento (Allegato II e Allegato III), subordinatamente all’inserimento delle modificazioni definite ai seguenti commi.
- 2.3 Con riferimento al paragrafo “Soggetti legittimati a richiedere l’assegnazione”:
- a) le parole “i clienti idonei” sono sostituite dalle seguenti parole “i clienti idonei inclusi nell’elenco di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 91/99”;
 - b) le parole “i soggetti che dispongono, in seno ad almeno uno stato membro dell’ EU, di autorizzazioni al commercio d’ energia elettrica” sono sostituite dalle seguenti parole “i soggetti abilitati al commercio di energia elettrica in almeno uno degli Stati membri dell’Unione europea”.

- 2.4 Con riferimento al paragrafo “Contenuto della richiesta” la lettera f) è riformulata come segue: “l’indicazione della potenza utilizzabile in MW in ciascun punto di prelievo, ove per potenza utilizzabile, ferma restando la prescrizione del comma 10.7 dell’allegato A, si intende la potenza media impegnata per almeno l’80 % delle ore dell’anno 2002; al riguardo si precisa che non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo;”.
- 2.5 Il termine di cui al primo periodo del paragrafo “Modalità di presentazione delle richieste” è prorogato alle ore 10:00 del giorno 21 dicembre 2001.
- 2.6 Il Gestore della rete provvede alla riformulazione dell’ultimo capoverso del paragrafo “Contenuto della richiesta” conformemente a quanto previsto al comma 2.5.
- 2.7 Il termine di cui ai punti 2. e 3. del paragrafo “Modalità di presentazione delle richieste” è anticipato al 27 dicembre 2001.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento acquisisce efficacia qualora la *Commission de régulation de l’électricité* approvi il regolamento interrompibili e il regolamento NW nella versione risultante dalle modifiche previste dal precedente articolo 2.

**AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO
SULL'INTERCONNESSIONE A CLIENTI INTERROMPIBILI ISTANTANEAMENTE (600
MW) PER IL PERIODO 2002 – 2004**

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: GRTN), ai sensi dell'” *allegato A*” alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 301/01 (di seguito allegato “A”), pubblicato sul sito dell’Autorità (www.autorita.energia.it), con il presente avviso rende note le modalità per l’allocazione della capacità di trasporto sull’interconnessione assegnabile, in bande di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto, ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità istantanea di carico per gli anni 2002, 2003 e 2004 e precisamente :

Tab. 1

FRONTIERA	CAPACITA' DI TRASPORTO ASSEGNABILE A CLIENTI INTERROMPIBILI ISTANTANEAMENTE PER GLI ANNI 2002-2004 [MW]	<i>Coefficienti</i> ⁽¹⁾	
		a (estate)	b (agosto)
NORD-OVEST	500	0,785	0,20
NORD-EST	100	0,785	0,20
TOTALE	600		

Al riguardo si precisa che:

- per frontiera Nord Ovest (di seguito frontiera NW) si intende l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale italiana alla reti di trasmissione appartenenti alla Francia ed alla Svizzera;
- per frontiera Nord Est (di seguito frontiera NE) si intende l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale italiana alla reti di trasmissione appartenenti all’Austria ed alla Slovenia.

Il GRTN procede ad assegnare la capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera NW congiuntamente al gestore della rete di trasmissione francese (Réseau de Transport d’Electricité – RTE) e pertanto ai fini di quanto previsto nel presente bando opera in proprio e in nome e per conto di RTE.

¹In ciascuna ora del periodo estivo e in ciascuna ora del mese di agosto l'ampiezza della banda viene determinata mediante l'applicazione della dimensione della banda dei coefficienti denominati "a" e "b" i cui valori per la frontiera NW sono rispettivamente 0,785 e 0,2.

1. ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO SULL'INTERCONNESSIONE A CLIENTI INTERROMPIBILI ISTANTANEAMENTE PER GLI ANNI 2002-2004 (600 MW)

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione di bande tutti i clienti idonei, iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 91/99, che alla data di pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del D.M. del 21/11/00, come modificato dal Decreto del Ministro della Attività produttive del 10/12/01 e dei requisiti tecnici d'interrompibilità pubblicati sul sito del GRTN nella sezione BIBLIOTECA – SPECIFICHE TECNICHE– “ *Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione*”.

La verifica della qualifica di “cliente idoneo” viene effettuata dal GRTN attraverso la consultazione dell'elenco dei clienti idonei di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 91/99 quale disponibile sul sito Internet della medesima Autorità alla data del 18.12.01.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Le richieste devono contenere:

- indicazione del richiedente;
- ubicazione geografica dello stabilimento di cui il richiedente è titolare e il cui carico sia parzialmente o totalmente interrompibile;
- potenza interrompibile in MW;
- la capacità di trasporto richiesta in valore intero non inferiore a 10 MW e non superiore alla potenza interrompibile di cui al precedente alinea;
- il Paese confinante con il quale viene utilizzata la capacità di trasporto richiesta per lo scambio di energia elettrica

Il richiedente deve, inoltre:

- a) attestare mediante autocertificazione di essere persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio (cliente finale), assumendo la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall'applicazione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica;
- b) attestare mediante autocertificazione che il carico interrompibile sia in ogni istante telemisurabile e che possa essere gestito da remoto e senza preavviso alla ricezione di uno o più comandi di distacco (principale e di riserva) provenienti, via ISDN dedicata direttamente da apparati del GRTN o tramite apparati di terzi designati dal GRTN, impegnandosi a produrre, qualora assegnatario, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione da parte del GRTN la seguente documentazione consistente in:
 - 1) uno schema della rete interna d'impianto compreso l'interruttore generale con specificazione in MW dei carichi interrompibili e degli interruttori manovrati per l'apertura dei relativi circuiti;
 - 2) per ciascuna frazione di carico interrompibile, la tipologia ed il diagramma d'assorbimento legato ai cicli di lavorazione dal quale possa evincersi il minimo carico garantito distaccabile per 8760 ore/anno ad eccezione dei periodi di manutenzione;
 - 3) un diagramma dello stesso tipo di quello di cui al punto precedente riferito al carico totale assorbito dallo stabilimento, nel quale si tenga conto della contemporaneità delle singole frazioni di carico di cui allo stesso punto precedente;

- 4) gli schemi dei circuiti di ricezione e smistamento dei comandi d'apertura, che non devono contenere temporizzazioni che introducano ritardi intenzionali tra l'istante di ricezione del comando di interruzione a quello d'apertura degli interruttori, in modo da consentire l'attuazione del distacco in tempi non superiori a 200 millisecondi e da presentare opportune predisposizioni tali da assicurare la ridondanza dei comandi d'apertura ricevuti;
- 5) le caratteristiche dell'apparato di teleoperazione in ricezione del segnale di teledistacco, e di invio delle misure del carico interrompibile che deve essere compatibile con il sistema di teletrasmissione del Gestore (vedasi specifiche tecniche del GRTN: "*C01:Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione*" e "*C02: Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 870-5-104*");
- 6) disposizione della sigillatura dei circuiti tale da garantire da interruzioni intenzionali dei circuiti di smistamento e d'apertura degli interruttori;
- 7) certificazione da parte di istituto accreditato del superamento di prove di collaudo dei circuiti di smistamento, attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di distacco; qualora il richiedente non disponga, al momento della presentazione della richiesta, di tale certificazione, è ammessa una autocertificazione circa l'effettivo funzionamento del dispositivo di interruzione fatto salvo l'obbligo di presentare la certificazione dell'istituto certificatore entro il 28 febbraio 2002;
- 8) dichiarazione della disponibilità ad adeguare l'apparato di teleoperazione alle esigenze dei piani di difesa del sistema elettrico nazionale, che il Gestore aggiorna con cadenza semestrale;
- 9) dichiarazione di accettazione di eventuali richieste di interruzione intempestive;
- c) certificare che il distacco, non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;
- d) accettare senza riserva che il GRTN possa verificare presso gli impianti dell'interessato l'effettiva predisposizione degli strumenti d'attuazione e di misura;
- e) sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l'onere per l'annualità intera di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l'acquisizione delle misure e/o l'invio degli ordini di distacco;
- f) essere alimentato in alta tensione;
- g) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata non inferiore a 10 MW per singolo sito.
- h) produrre una dichiarazione circa la sussistenza di rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 codice civile italiano.

Le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile italiano, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente.

Nei casi in cui:

- l'assegnatario non produca la documentazione di cui ai punti da 1 a 6, entro i termini previsti
- l'assegnatario non produca la certificazione di cui al punto 7 entro i termini previsti
- la documentazione di cui ai precedenti alinea risulti incompleta o inidonea

l'assegnatario decade dai diritti di utilizzo della capacità assegnata e la corrispondente capacità di trasporto viene utilizzata dal GRTN per l'allocazione secondaria di cui al successivo paragrafo 2.

Il GRTN si riserva di effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche presso gli impianti dei richiedenti per l'accertamento dei requisiti richiesti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le singole richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del richiedente, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA

a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 12,00 del 18 dicembre 2001.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto richiedente e riportata la seguente dicitura:

“Gestore della rete di trasmissione nazionale – Direzione Commerciale – Richiesta per l’assegnazione di capacità di trasporto assegnabile sull’interconnessione a clienti interrompibili istantaneamente per gli anni 2002-2004”.

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle richieste sono totalmente a carico del richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GRTN.

Il GRTN:

1. considererà irricevibili le richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate e ne darà tempestiva comunicazione agli interessati;
2. procederà, entro il 21 dicembre 2001, ad assegnare le bande agli aventi titolo qualora il numero complessivo delle richieste dei partecipanti non sia superiore a quelle destinate all’assegnazione;
3. qualora il numero complessivo delle richieste dai partecipanti sia superiore a quelle destinate all’assegnazione, procederà, entro il 21 dicembre 2001, ad assegnare le bande richieste applicando un meccanismo di ripartizione pro-quota.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Ai fini della ripartizione pro-quota il GRTN:

- calcola il coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacità di trasporto assegnabile e la capacità di trasporto risultante dalla somma delle richieste validamente pervenute;
- applica tale coefficiente a ciascuna richiesta;
- assegna le bande di capacità di trasporto con arrotondamento al primo MW inferiore.

Le capacità di trasporto residue non assegnate, rappresentate dalle parti decimali non considerate ai fini della assegnazione, vengono sommate e divise in singole bande da 1 MW.

Tali bande da 1 MW sono assegnate ai richiedenti in ragione delle relative parti decimali ordinate in senso decrescente fino a concorrenza della capacità residua.

Qualora per l’assegnazione della/e banda/e residua/e vi siano più richieste con uguale parte decimale si procederà a sorteggio.

A nessuna soggetto può essere assegnata una capacità di trasporto superiore al 10% della capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera così come comunicata dal GRTN sul proprio sito con l’avviso del 12/12/01.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI BANDE

Ciascun soggetto che a seguito della verifica delle richieste pervenute risulti assegnatario di bande:

- è tenuto a versare al GRTN che agisce anche in nome e per conto di RTE, con cadenza mensile, il corrispettivo di cui all'articolo 3 dell'allegato "A" pari a 0,03 centesimi di Euro per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei programmi orari di scambio alla frontiera a titolo di garanzia di capacità assicurata per tutto il periodo d'assegnazione. Il GRTN, con riferimento all'energia elettrica importata nel mese precedente, provvederà entro il giorno 20 di ogni mese ad emettere fattura nei confronti dell'assegnatario della capacità di trasporto. Il termine di scadenza della fattura è fissato in 30 gg data emissione fattura ed il pagamento dovrà avvenire esclusivamente accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. In caso di ritardato pagamento sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali. Le suddette condizioni si rendono applicabili anche ai cessionari della capacità di trasporto;
- è tenuto a comunicare settimanalmente all'operatore di sistema estero confinante e al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera per ciascuna banda di cui è risultato assegnatario; Tale programma non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda assegnata in quell'ora;
- ha il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica di cui al programma orario di scambio con il Paese confinante cui la banda assegnata si riferisce;
- è tenuto a stipulare contratti bilaterali di fornitura di energia elettrica con l'estero che non prevedono clausole di riduzione dell'energia elettrica immessa alla frontiera italiana durante i periodi in cui il GRTN esercita la facoltà di distacco istantaneo di carico. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dei diritti di uso della capacità di trasporto assegnata;
- ha la facoltà di cedere anche parzialmente la capacità di trasporto acquisita esclusivamente a soggetti che prestino il servizio di interrompibilità istantanea del carico. La cessione della capacità può avvenire esclusivamente tramite il sistema di allocazione secondaria gestito dal GRTN di cui al successivo paragrafo 2 del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 10, commi 10.7 e 10.8 dell'allegato "A" il GRTN revocherà per il rimanente periodo di assegnazione i diritti relativi alla capacità di trasporto assegnata qualora, al termine di un mese, l'energia scambiata nel medesimo mese dall'assegnatario, come risultante dal programma orario di scambio, risulti inferiore ad una quota pari al 90% della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità di trasporto nella disponibilità dello stesso.

2. ALLOCAZIONE SECONDARIA

Il GRTN comunicherà successivamente sul proprio sito la predisposizione del sistema di negoziazione delle capacità di trasporto di cui all'articolo 13, comma 13.10 dell'allegato "A" ovvero applicherà quanto previsto all'articolo 16, comma 16.4 del medesimo allegato A.

3. COMUNICAZIONI

Al termine delle procedura di assegnazione il GRTN comunicherà sul proprio sito web i nomi degli assegnatari e i relativi quantitativi della capacità di trasporto assegnata.

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULL'INTERCONNESSIONE SU BASE ANNUALE RELATIVA ALLA FRONTIERA NORD- OVEST PER L'ANNO 2002

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: GRTN), ai sensi dell' "allegato A" alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 301/01 (di seguito allegato A), pubblicata sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed al proprio avviso pubblicato sul sito del GRTN il 14/12/01 rende note le modalità per l'allocazione su base annuale della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnabile per l'anno 2002. Detta capacità è suddivisa in bande di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto, e viene assegnata a clienti idonei inclusi, alla data di presentazione delle richieste, nell'elenco dei clienti idonei dell'Autorità e per una quantità pari a 1153 MW per il periodo invernale (coefficiente "a"=0,785 e "b"=0,2). Tale valore potrà essere aumentato della capacità di trasporto non assegnata a clienti interrompibili di cui all'articolo 6 dell'allegato A e al conseguente avviso del GRTN pubblicato sul proprio sito il 12/12/01.

Il GRTN procede ad assegnare detta capacità di trasporto congiuntamente al gestore della rete di trasmissione francese (Réseau de Transport d'Electricité – RTE) e pertanto ai fini di quanto previsto nel presente bando opera in proprio e in nome e per conto di RTE.

1. ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO ASSEGNABILE SULLA FRONTIERA NW SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2002

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione di bande annuali:

- i clienti idonei;
- i soggetti che dispongono, in seno ad almeno uno stato membro dell'EU, di autorizzazioni al commercio d'energia elettrica.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Le richieste di assegnazione debbono contenere:

- a) la qualificazione del richiedente;
- b) la stampa della registrazione, dei dati d'identificazione del richiedente comprensivi del codice cliente idoneo, effettuata mediante apposita "procedura di registrazione informatica" predisposta dal GRTN e disponibile sul sito del GRTN
- c) la dimensione espressa in MW della banda richiesta pari a 1 MW o multipli di 1 MW. La dimensione della banda richiesta non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta;
- d) il Paese confinante con il quale viene utilizzata la banda richiesta per lo scambio di energia (Francia e/o Svizzera);
- e) l'indicazione del punto o dei punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata;

- f) l'indicazione della potenza disponibile in MW in ciascun punto di prelievo, ove per potenza disponibile, tenuto conto della prescrizione del comma 10.7 della allegato A, si intende la potenza media impegnata per almeno l'80 % delle ore dell'anno; al riguardo si precisa che non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo;
- g) la dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto di prelievo in Italia attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande;
- h) una dichiarazione circa la sussistenza di rapporti di collegamento o controllo di cui all'articolo 8, comma 9, lettera a) nonché di impegni contrattuali di cui all'articolo 8, comma 9, lettera b) della allegato A.

Le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile italiano, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente. Concorrono alla determinazione delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere confermato, a cura del Richiedente, nel periodo che va dalle ore 12:00 del gg/mm/aa alle ore 12:00 del gg/mm/aa, attraverso la procedura informatica "*Invio delle richieste di assegnazione di capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero*" disponibile sul sito del GRTN a partire dallo stesso 19/12/01. Al riguardo si precisa che, ai fini dell'assegnazione di bande, in caso di discordanza fanno fede i dati contenuti nella richiesta inviata con plico cartaceo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

Gestore della rete di trasmissione nazionale
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA

a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore del gg/mm/aa.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto richiedente e riportata la seguente dicitura "Gestore della rete di trasmissione nazionale – Direzione Commerciale – Richiesta per l'assegnazione annuale di Bande di capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-ovest per l'anno 2002".

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle richieste sono totalmente a carico del richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GRTN.

Il Gestore della rete di trasmissione nazionale:

1. considererà irricevibili le richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate e ne darà tempestiva comunicazione agli interessati;

2. procederà, entro il gg/mm/aa, ad assegnare le bande agli aventi titolo, qualora il numero complessivo delle bande richieste dai partecipanti non sia superiore, sulla frontiera, a quelle destinate all'assegnazione;
3. effettuerà, entro il gg/mm/aa, l'assegnazione delle bande annuali secondo le modalità previste all'articolo 8, commi 8.4 e seguenti dell'allegato A nel caso in cui le bande richieste eccedano la capacità di interconnessione assegnabile;
4. provvederà ad informare ciascun soggetto avente diritto dell'avvenuta assegnazione di capacità, tramite la procedura informatica "*Invio delle richieste di assegnazione di capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero*" disponibile sul sito GRTN e successivamente con una comunicazione per iscritto.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI BANDE

Ciascun soggetto che a seguito della verifica delle richieste pervenute risulti assegnatario di bande:

- è tenuto a versare al GRTN, che agisce in nome e per conto di RTE, con cadenza mensile, il corrispettivo di cui all'articolo 3 dell'allegato "A" pari a 0,03 centesimi di Euro per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei programmi orari di scambio alla frontiera. Il GRTN, con riferimento all'energia elettrica importata nel mese precedente, provvederà entro il giorno 20 di ogni mese ad emettere fattura nei confronti dell'assegnatario della capacità di trasporto. Il termine di scadenza della fattura è fissato in 30 gg data emissione fattura ed il pagamento dovrà avvenire esclusivamente accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. In caso di ritardato pagamento sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali. Le suddette condizioni si rendono applicabili anche ai cessionari della capacità di trasporto;
- è tenuto a comunicare settimanalmente all'operatore di sistema estero confinante e al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera per ciascuna banda di cui è risultato assegnatario; Tale programma non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda assegnata in quell'ora;
- ha il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica di cui al programma orario di scambio con il Paese confinante cui la banda assegnata si riferisce. Tale energia si considera prelevata dal Paese esportatore ed immessa nel Paese importatore;
- ha la facoltà di cedere anche parzialmente la capacità di trasporto acquisita esclusivamente tramite il sistema di allocazione secondaria gestito dal GRTN di cui al successivo paragrafo 2 del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10.7 della delibera 301/01 il GRTN revocherà per i successivi mesi dell'anno 2002 i diritti relativi alla capacità di trasporto assegnata qualora, al termine di un mese, l'energia scambiata nel medesimo mese dall'assegnatario, come risultante dal programma orario di scambio, risulti inferiore ad una quota pari al 80% della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità di trasporto nella disponibilità dello stesso.

Ai soli fini dell'applicazione della disciplina del trasporto dell'energia elettrica sulle reti dei Paesi confinanti, l'energia elettrica scambiata in utilizzo di bande di capacità relative alla frontiera nord-ovest si considera ripartita tra le frontiere elettriche della Francia e della Svizzera proporzionalmente alle capacità di trasporto disponibili.

2. ALLOCAZIONE SECONDARIA

Il GRTN comunicherà successivamente sul proprio sito la predisposizione del sistema di negoziazione delle capacità di trasporto di cui all'articolo 13, comma 13.10 dell'allegato "A" ovvero applicherà quanto previsto all'articolo 16, comma 16.4 del medesimo allegato A.

3. COMUNICAZIONI

Al termine delle procedura di assegnazione il GRTN comunicherà sul proprio sito web i nomi degli assegnatari e i relativi quantitativi della capacità di trasporto assegnata.

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO SULL'INTERCONNESSIONE SU BASE ANNUALE RELATIVA ALLA FRONTIERA NORD- EST PER L'ANNO 2002

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: GRTN), ai sensi dell' "allegato A" alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 301/01 (di seguito allegato A), pubblicata sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed al proprio avviso pubblicato sul sito del GRTN il 14/12/01 rende note le modalità per l'allocazione su base annuale della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnabile sulla frontiera nord-est (NE) per l'anno 2002. Detta capacità, pari a 200 MW per il periodo invernale (coefficiente "a"=0,785 e "b"=0,2), è suddivisa in bande di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto, e viene assegnata a clienti idonei inclusi, alla data di presentazione delle richieste, nell'elenco dei clienti idonei dell'Autorità. Tale valore potrà essere aumentato della capacità di trasporto non assegnata a clienti interrompibili di cui all'articolo 6 dell'allegato A e al conseguente avviso del GRTN pubblicato sul proprio sito il 12/12/01.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8 dell'allegato "A", il GRTN procederà ad assegnare separatamente per la frontiera elettrica con l'Austria e per quella con la Slovenia la capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est (Austria 110 MW e Slovenia 190 MW al lordo della quota – 100 MW – riservata ai clienti interrompibili).

1. ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO ASSEGNABILE SULLA FRONTIERA NE SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2002

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione di bande annuali:

- i clienti idonei;
- i soggetti che dispongono, in seno ad almeno uno stato membro dell'EU, di autorizzazioni al commercio d'energia elettrica.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

Le richieste di assegnazione debbono contenere:

- a) la qualificazione del richiedente indicando il codice identificativo associato al richiedente nell'elenco dei clienti idonei pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- b) la stampa della registrazione, dei dati d'identificazione del richiedente comprensivi del codice cliente idoneo, effettuata mediante apposita "procedura di registrazione informatica" predisposta dal GRTN e disponibile sul sito del GRTN
- c) la dimensione espressa in MW della banda richiesta pari a 1 MW o multipli di 1 MW. La dimensione della banda richiesta non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di prelievo indicati nella richiesta;
- d) il Paese confinante con il quale viene utilizzata la banda richiesta per lo scambio di energia (Austria e/o Slovenia);

- e) l'indicazione del punto o dei punti di prelievo in Italia a cui è destinata l'energia elettrica importata;
- f) l'indicazione della potenza disponibile in MW in ciascun punto di prelievo, ove per potenza disponibile, tenuto conto della prescrizione del comma 10.7 della allegato A, si intende la potenza media impegnata per almeno l'80 % delle ore dell'anno; al riguardo si precisa che non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di prelievo;
- g) la dichiarazione del soggetto titolare di ciascun punto di prelievo in Italia attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande;
- h) una dichiarazione circa la sussistenza di rapporti di collegamento o controllo di cui all'articolo 8, comma 9, lettera a) nonché di impegni contrattuali di cui all'articolo 8, comma 9, lettera b) dell'allegato A.

Le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile italiano, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente. Concorrono alla determinazione delle bande richieste da un cliente idoneo anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale cliente idoneo opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere confermato, a cura del Richiedente, nel periodo che va dalle ore 12:00 del gg/mm/aa alle ore 12:00 del gg/mm/aa, attraverso la procedura informatica "*Invio delle richieste di assegnazione di capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero*" disponibile sul sito del GRTN a partire dallo stesso 19/12/01. Al riguardo si precisa che, ai fini dell'assegnazione di bande, in caso di discordanza fanno fede i dati contenuti nella richiesta inviata con plico cartaceo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire in plico chiuso al seguente indirizzo:

Gestore della rete di trasmissione nazionale
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA

a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore del gg/mm/aa.

Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del soggetto richiedente e riportata la seguente dicitura "Gestore della rete di trasmissione nazionale – Direzione Commerciale – Richiesta per l'assegnazione annuale di Bande di capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-est per l'anno 2002".

Le spese e/o gli oneri sostenuti per la presentazione delle richieste sono totalmente a carico del richiedente e nessun rimborso sarà riconosciuto dal GRTN.

Il Gestore della rete di trasmissione nazionale:

1. considererà irricevibili le richieste che pervengano successivamente al termine stabilito ed inammissibili quelle che risultino difformi dalle modalità sopra indicate e ne darà tempestiva comunicazione agli interessati;
2. procederà, entro il gg/mm/aa, ad assegnare le bande agli aventi titolo, qualora il numero complessivo delle bande richieste dai partecipanti non sia superiore, sulla frontiera, a quelle destinate all'assegnazione;
3. effettuerà, entro il gg/mm/aa, l'assegnazione delle bande annuali secondo le modalità previste all'articolo 8, commi 8.4 e seguenti dell'allegato A nel caso in cui le bande richieste eccedano la capacità di interconnessione assegnabile;
4. provvederà ad informare ciascun soggetto avente diritto dell'avvenuta assegnazione di capacità, tramite la procedura informatica "*Invio delle richieste di assegnazione di capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero*" disponibile sul sito GRTN e successivamente con una comunicazione per iscritto.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI BANDE

Ciascun soggetto che a seguito della verifica delle richieste pervenute risulti assegnatario di bande:

- è tenuto a versare al GRTN, con cadenza mensile, il corrispettivo di cui all'articolo 3 dell'allegato "A" pari a 0,03 centesimi di Euro per kWh di energia elettrica importata in esecuzione dei programmi orari di scambio alla frontiera. Il GRTN, con riferimento all'energia elettrica importata nel mese precedente, provvederà entro il giorno 20 di ogni mese ad emettere fattura nei confronti dell'assegnatario della capacità di trasporto. Il termine di scadenza della fattura è fissato in 30 gg data emissione fattura ed il pagamento dovrà avvenire esclusivamente accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato in fattura. In caso di ritardato pagamento sono dovuti, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali. Le suddette condizioni si rendono applicabili anche ai cessionari della capacità di trasporto;
- è tenuto a comunicare settimanalmente all'operatore di sistema estero confinante e al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera per ciascuna banda di cui è risultato assegnatario; Tale programma non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda assegnata in quell'ora;
- ha il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica di cui al programma orario di scambio con il Paese confinante cui la banda assegnata si riferisce. Tale energia si considera prelevata dal Paese esportatore ed immessa nel Paese importatore;
- ha la facoltà di cedere anche parzialmente la capacità di trasporto acquisita esclusivamente tramite il sistema di allocazione secondaria gestito dal GRTN di cui al successivo paragrafo 2 del presente avviso.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10.7 della delibera 301/01 il GRTN revocherà per i successivi mesi dell'anno 2002 i diritti relativi alla capacità di trasporto assegnata qualora, al termine di un mese, l'energia scambiata nel medesimo mese dall'assegnatario, come risultante dal programma orario di scambio, risulti inferiore ad una quota pari al 80% della massima energia che può essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacità di trasporto nella disponibilità dello stesso.

2. ALLOCAZIONE SECONDARIA

Il GRTN comunicherà successivamente sul proprio sito la predisposizione del sistema di negoziazione delle capacità di trasporto di cui all'articolo 13, comma 13.10 dell'allegato "A" ovvero applicherà quanto previsto all'articolo 16, comma 16.4 del medesimo allegato A.

3. COMUNICAZIONI

Al termine delle procedura di assegnazione il GRTN comunicherà sul proprio sito web i nomi degli assegnatari e i relativi quantitativi della capacità di trasporto assegnata.